

cidere siano stati mossi da quelle ragioni che furono condannate dalle Corti di rinvio.

Se ai 7 od ai 6 ne aggiungiamo 4 o 5 noi avremo gli 11 consiglieri già prevenuti nella questione per il voto dato e che difficilmente si potrà riuscire a smuovere dal concetto già manifestato. Onde è utile che a comporre le sezioni riunite concorrano almeno 15 consiglieri, i quali non abbiano prevenzione veruna.

Ed è ciò che mosse già l'onorevole Buttini e che ricordò anche oggi l'onorevole Finocchiaro manifestando il desiderio che le decisioni a sezioni riunite fossero date da consiglieri, nessuno dei quali avesse già preso parte alle precedenti votazioni. Accettato questo principio, l'onorevole Falconi converrà facilmente con me nello ammettere essere impossibile attribuire la decisione delle cause a sezioni riunite soltanto ad 11 consiglieri.

Perchè egli muove dal concetto che 11 consiglieri in una Corte di cassazione si potranno trovare, ed è vero, ma difficilmente se ne troveranno 15.

Ecco perchè a me sembra che, in questo riguardo, convenga accettare l'articolo 8 come è stato proposto.

Presidente. L'onorevole Della Rocca intende parlare o vi rinuncia?

Della Rocca. L'onorevole Cerruti non ha veramente sostenuto l'articolo 8 nella sua interezza e nell'essenza della sua disposizione. Solamente ha formulato qualche dubbio sul quale ha richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli. Per cui io, non avendo udito un sostenitore ad ogni costo dell'articolo 8, non potrei in questo momento che ripetere le varie ragioni che ha addotto contro questo articolo l'onorevole mio amico Finocchiaro.

Il dubbio sollevato dall'onorevole Cerruti riguarda l'estensione di questo articolo: e se fosse risoluto nel senso della competenza della Cassazione di Roma, allora veramente potremmo dire: a qual prò occuparci di queste povere sezioni regionali, le quali si troveranno addirittura in attesa di onorata sepoltura, perchè esautorate nel civile in gran parte, esautorate del tutto nel penale, ridotte allo stato di completa anemia, esse non avranno più ragione di esistere?

L'onorevole Cerruti poneva il caso che qualche litigante, per schivare, per esempio, la giurisprudenza o la giurisdizione della Cassazione di Napoli e di Torino, portasse la sua lite alle sezioni unite di Roma, senza che fosse proprio il caso di una decisione a sezioni unite; e domandava se

in questa ipotesi fosse competente anche la Cassazione di Roma. Io non credo che la sua domanda possa aver ragione, imperocchè nel caso da lui enunciato indubbiamente non sarebbe competente la Cassazione di Roma, non potendo la malizia ovvero l'ignoranza conferire giurisdizione!

Ma se egli pretende che, anche in questo caso possa essere competente la Cassazione di Roma, se l'onorevole guardasigilli a quel dubbio risponderà affermativamente, io, lo ripeto ancora una volta, sarei il primo ad invocare, dalla pietà del guardasigilli, una sepoltura onorata per queste povere sezioni civili, le quali resterebbero proprio come simulacro di Cassazione, resterebbero rachitide, esinanite, come argomento di compassione, e quasi, dirò, attendenti i loro funerali?

In questo stato di cose, io riconosco che non ho da combattere contro un sostenitore dell'articolo 8, perchè, lo ripeto, il collega Cerruti non ha confutato le ragioni esposte dall'onorevole Finocchiaro contro questo benedetto articolo 8.

Ma, poichè mi trovo ora a parlare, io invoco la cortesia del guardasigilli per sapere da lui se questo articolo 8 mantiene, o no, quella uguaglianza, che è sancita dall'articolo 24 dello Statuto, per il quale tutti i cittadini devono essere ugualmente trattati dalla legge.

L'onorevole Finocchiaro ha già accennato a questa osservazione, ma mi permetta il guardasigilli che io richiami ancora più particolarmente su di essa l'attenzione della Camera e la sua.

Secondo l'articolo 24 dello Statuto, tutti devono essere uguali dinanzi alla legge; ora con questo benedetto articolo 8 che avverrà? Avverrà che coloro i quali sono di Roma, o del territorio soggetto alla Cassazione di Roma, saranno giudicati in un modo, mentre quelli che sono di Napoli o Torino, saranno giudicati in un modo diverso, imperocchè, per l'articolo 8, le cause che appartengono, di propria giurisdizione, alla Cassazione di Roma quando vengono alle sezioni unite, saranno giudicate anche da quei consiglieri che sentenziarono la prima volta, e dai nuovi che vi si aggiungano.

Invece, quando le cause vengono da Napoli o da Torino, i giudici che la prima volta sentenziarono, non sono uditi; vengono esaminate da sezioni del tutto diverse, e quella sezione, che pronunziò la prima volta, vien messa del tutto da parte, come incompetente a pronunziarsi.

Domando dunque all'onorevole guardasigilli: è questa l'eguaglianza di trattamento, voluta dallo articolo 24 dello Statuto?

Oltre a ciò, con quell'altra disposizione dell'ar-